

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
PUGLIA - SEZ. DI LECCE
RICORSO PER OTTEMPERANZA**

Per: il Sig. **Giovanni Paolo Candela**, nato a Maglie, il 26.3.1979 (c.f.: CNDGNN79C26E815T) e residente in Nociglia (LE), alla Via IV Novembre n. 61, rappresentato e difeso, giusta procura su foglio separato da intendersi in calce al presente atto, dall'Avv. Leonardo Maruotti (c.f.: MRTLRD85A04F839X; p.e.c.: *studiolegalemaruotti@pec.it*; fax: 0832.726536) e con lui elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce, alla Via Coniger n. 10.

- **ricorrente**

contro

Università del Salento, in persona del legale rappresentante *p.t.*;

- **p.A. resistente**

per l'ottemperanza

della sentenza del TAR Puglia, II Sez. di Lecce, 4 marzo 2024, n. 313, resa nel giudizio r.r n. 195/23 (doc. n 1);

e/o per la declaratoria di nullità e/o per l'annullamento:

- del Decreto del Direttore Generale dell'Università del Salento del 2.5.2024, rep. n. 289/2024, comunicato in data 3.5.2024 (**doc. n. 2**);
- del verbale n. 15 del 10.4.2024, ed i relativi allegati, successivamente conosciuti (**doc. n. 3**);
- della nota del Direttore Generale recante prot. n. 726323 del 3.4.2024; della Relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento, di cui al protocollo n.79584 del 18.4.2024, successivamente conosciuta; della nota del Rettore del 28.3.2024; del D.R. n. 267/2024.
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo

FATTO

1.- L'Università del Salento, con atto del 31.3.2022, bandiva un concorso per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 unità di categoria EP – Area Amministrativa Gestionale, con termine per la presentazione delle domande entro il 30.5.2022 (**doc. n. 4**).

2.- Il Sig. Giovanni Paolo Candela presentava domanda di partecipazione alla procedura *de qua*.

3.- Con verbale n. 1 dell'11.7.2022, la Commissione stabiliva i sotto-criteri di valutazione (**doc. n. 5**) e, con verbali n. 3 del 9.9.2022 e n. 10 del 6.10.2022, procedeva alla disamina ed analisi della documentazione prodotta dai candidati, riportando le risultanze finali della valutazione dei titoli.

In particolare, all'odierno ricorrente venivano assegnati complessivi punti 8.50, di cui 2 punti per i titoli di studio A e 6 punti per titoli professionali B1.

4.- A seguito della presentazione di una pluralità di richieste di riesame, l'Università rivedeva i punteggi assegnati agli istanti.

5.- Con D.D. n. 792 del 13.12.2022, l'Università procedeva ad approvare la graduatoria di merito (**doc. n. 6**).

L'odierno deducente otteneva il punteggio di 43,5, risultando idoneo non vincitore.

6.- Il ricorrente, ritenendo di aver subito delle ingiustificate decurtazioni del punteggio, formalizzava richiesta di accesso agli atti della procedura all'Università, che, con nota del 3.1.2023, trasmetteva gli atti richiesti.

7.- Quindi, il Dott. Candela, in ragione delle evidenti illegittimità nell'assegnazione dei punteggi emerse dalla documentazione fornita dall'Università, in data 23.1.2023, presentava istanza di annullamento d'ufficio, in seguito integrata con nota del 27.1.2023 (**doc. nn. 7 e 8**).

8.- Tuttavia, con la nota del 10.2.2023, l'Università ribadiva quanto stabilito con D.D. n. 792/2022, **senza neppure specificare per quali motivi le osservazioni del deducente non fossero condivisibili** (**doc. n. 9**).

9.- Pertanto, il ricorrente, impugnava i predetti atti innanzi a Codesto Ecc.mo Tar, con ricorso iscritto a ruolo con il n. 195/2023.

In particolare, il ricorrente aveva proposto due motivi di impugnazione, il primo concernente la mancata valutazione dei titoli indicati nella domanda di partecipazione, con la conseguente mancata attribuzione di alcuni punteggi in relazione al *sub*-criterio B1, B4 e C1; con il secondo – motivo subordinato – contestava le modalità di correzione, chiedendo l'annullamento della procedura.

9.- Con sentenza 4 marzo 2024, n. 313, il Tar Lecce accoglieva il ricorso proposto, con riferimento al primo motivo di ricorso, ritenendo assorbito il secondo (**doc. n. 1**).

In particolare, nella sentenza viene indicato: *“la difesa erariale, nella memoria in atti, ha precisato che la mancata considerazione dei titoli relativi all'attività professionale espletata dal candidato deve imputarsi al fatto che le esperienze professionali (sub-criterio B1) di cui il ricorrente lamenta la mancata valutazione sono state considerate non coerenti o non riferibili al profilo professionale messo a concorso.*

Ebbene tali affermazioni costituiscono una motivazione postuma del provvedimento, come tale, non consentita dall'ordinamento.

*E' al momento della valutazione, infatti, che la Commissione deve specificare, dandone atto nella relativa scheda che i titoli fatti valere dal candidato non sono coerenti o riferibili al profilo professionale oggetto della procedura selettiva, **indicandone altresì le ragioni e ciò al fine di rendere noto il percorso logico giuridico condotto nell'attività valutativa e, in definitiva, anche al fine di garantire, nei limiti imposti dall'attività tecnico discrezionale e nel rispetto del principio della riserva di Amministrazione, il sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo.***

Sicché la scheda di valutazione dei titoli risulta affetta dal denunziato vizio dell'eccesso di potere per difetto di motivazione oltre che dall'errore materiale ammesso dalla stessa Commissione giudicatrice e dalla difesa erariale con riferimento alla valutazione del titolo di cui al sub-criterio B4 e, pertanto, gli atti

impugnati devono essere annullati ai fini del riesame dei titoli indicati dal candidato nel curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione”.

10.- Nonostante ciò, l’Amministrazione – in macroscopica violazione della pronuncia – si è limitata ad affermare, per ciascun titolo indicato in curriculum da parte del ricorrente, che era “Non coerente con il profilo professionale richiesto dal bando” (doc. n. 3) e, dunque, non si è proceduto a rivedere il punteggio assegnato in relazione al criterio B-1.

Solo con riferimento *sub*-criterio B-4, dove già in corso di causa l’Università aveva riconosciuto che la mancata assegnazione era conseguenza di un mero errore materiale, sono stati assegnati n. 2 punti al ricorrente (che, quindi, ha aumentato il suo punteggio da 43,5 a 45,5).

11.- Pertanto, il Dott. Candela chiede l’ottemperanza della sentenza di Codesto Ecc.mo TAR Puglia, II Sez. di Lecce, 4 marzo 2024, n. 313, resa nel giudizio 195/’23, e, in ogni caso, avendo evidente interesse ad ottenere una posizione più alta in graduatoria (alla luce dei prevedibili scorrimenti della stessa, nonché della possibilità di utilizzo da parte di altri Enti) la declaratoria di nullità e/o annullamento degli atti per i seguenti motivi in

DIRITTO

1.- Violazione ed elusione della sentenza n. 313/2024; violazione e falsa applicazione dell’art. 21 septies l.n. 241/’90; Violazione dell’art. 97 Cost.; violazione degli artt. 1 e 7 del Bando di concorso; Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. n. 241/’90; Eccesso di potere per difetto di motivazione; Contraddittorietà; violazione e falsa applicazione del verbale n. 1; Travisamento dei fatti; Difetto di istruttoria; arbitrarietà, illogicità, irrazionalità, ingiustizia manifesta ed irragionevolezza dell’azione amministrativa.

1.1.- Come accennato in narrativa, Codesto Tar ha accolto, nei limiti dell’interesse, il ricorso avverso il provvedimento dell’Università del Salento D.D. n. 792 del 13.12.2022 nonché gli altri atti della procedura concorsuale; in particolare, Codesto

Ecc.mo Giudice ha annullato il provvedimento dell'Università **per vizio di motivazione** in quanto *“la Commissione deve specificare, dandone atto nella relativa scheda che i titoli fatti valere dal candidato non sono coerenti o riferibili al profilo professionale oggetto della procedura selettiva, **indicandone altresì le ragioni** e ciò al fine di rendere noto il percorso logico giuridico condotto nell'attività valutativa e, in definitiva, anche al fine di garantire, nei limiti imposti dall'attività tecnico discrezionale e nel rispetto del principio della riserva di Amministrazione, il sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo”*.

Nonostante ciò, come anticipato, con il provvedimento gravato, la Commissione si è limitata a sorreggere la mancata attribuzione del punteggio – per ognuno dei titoli – poiché *“Non coerente con il profilo professionale richiesto dal bando”*; **nulla di più viene indicato dall'Università a sostegno della mancata attribuzione del punteggio** nonostante la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza abbia statuito che *“**per i titoli non valutati**, in quanto ritenuti evidentemente non rispondenti ai parametri in argomento, **è doveroso evidenziare le ragioni poste a fondamento della mancata valutazione**”*.

È evidente la palese elusione della sentenza.

In particolare, il provvedimento riproduce una motivazione stereotipata che può 'adattarsi ad ogni situazione' e, d'altronde, **viene utilizzata per ognuno dei titoli indicati dal ricorrente e non valutato**.

Pertanto, **l'atto gravato elude in modo plateale il contenuto della sentenza, adottando una motivazione – ‘a stamponi’, unica per tutti i titoli – di poche parole, in spudorata trasgressione del dictum giurisdizionale**, non avendo in alcun modo reso noto *“il percorso logico giuridico condotto nell'attività valutativa”* e non avendo in alcun modo evidenziato *“le ragioni poste a fondamento della mancata valutazione”*.

Non è questa la sede per ragionare su tali disquisizioni, tuttavia, è lecito chiedersi se l'Università avesse adottato il medesimo contegno anche a fronte di pronunce

del Giudice penale o contabile (o anche solo a fronte di meri atti di indagine), con evidente riflesso sulla effettività della tutela dell'interesse legittimo.

2.- Violazione ed elusione della sentenza n. 313/2024; violazione e falsa applicazione degli artt. 21 septies e 21 nonies l.n. 241/90; Violazione dell'art. 97 Cost..

2.1.- Oltre a ciò, nella sentenza veniva statuito che **“E’ al momento della valutazione, infatti, che la Commissione deve specificare, dandone atto nella relativa scheda che i titoli fatti valere dal candidato non sono coerenti o riferibili al profilo professionale oggetto della procedura selettiva”**.

Dunque, nonostante la sentenza affermi che la non riferibilità al profilo professionale doveva essere specificata *“al momento della valutazione”*, l'Università ha riprodotto – ora per allora – **un sintagma identico, utilizzato per ogni titolo presentato dal ricorrente, non indicando alcuna ragione posta a fondamento della valutazione.**

Di qui l'ulteriore violazione della pronuncia.

2.2.- Inoltre, l'Università ha, sostanzialmente, convalidato un atto illegittimo e già annullato.

Ebbene, com'è noto, secondo pacifici principi giurisprudenziali non è possibile procedere alla convalida di atti gravati in corso di causa e, inoltre, ai sensi dell'art. 21 nonies la convalida è possibile esclusivamente per l'atto annullabile e non già l'atto annullato.

In un caso analogo, Codesto Tar ha affermato che *“il dato testuale dell'art. 21 nonies della Legge n. 241/1990 e ss.mm. non consente la convalida/ratifica di un provvedimento giudizialmente annullato dal Giudice - come nel caso di specie - in quanto **il provvedimento stesso deve essere “annullabile”, e non già annullato** (ex plurimis Tar Lecce, Sez. III, 13.6.2024, n. 776).*

3.- Violazione ed elusione della sentenza n. 313/2024; violazione e falsa applicazione dell'art. 21 septies l.n. 241/90; Violazione dell'art. 97 Cost..

3.1.- L'elusione del giudicato è evidente anche dal fatto che l'odierno ricorrente aveva ricoperto il Profilo Professionale Tecnico, tecnico-scientifico ed elaborazione dati con decorrenza dal 7.7.**2003** fino al 31.5.**2005** e, in seguito, con Profilo Professionale amministrativo, dal 1.6.**2005 a tutt'oggi**.

Entrambe le esperienze erano state indicate nel *curriculum vitae* presentato dal candidato ed entrambe costituivano 'Esperienze professionali, con riferimento al profilo professionale da ricoprire, (**doc. n. 10**) ma, inspiegabilmente, **non sono state valutate**, neppure in sede di rivalutazione.

Infatti, la Commissione ha – come detto solo **formalmente** – valutato una pluralità di titoli, mentre non ha neppure considerato le due esperienze presenti e nel *curriculum* e anche indicate espressamente nel ricorso, ossia che l'odierno ricorrente aveva ricoperto il Profilo Professionale Tecnico, tecnico-scientifico ed elaborazione dati con decorrenza dal 7.7.2003 fino al 31.5.2005 e, in seguito, con Profilo Professionale amministrativo, dal 1.6.2005 a tutt'oggi.

4.- Violazione dell'art. 97 Cost.; violazione degli artt. 1 e 7 del Bando di concorso; Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, l. n. 241/90; Eccesso di potere per difetto di motivazione; Contraddittorietà; violazione e falsa applicazione del verbale n. 1; Travisamento dei fatti; Difetto di istruttoria; arbitrarietà, illogicità, irrazionalità, ingiustizia manifesta ed irragionevolezza dell'azione amministrativa.

4.1.- Nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che il provvedimento gravato non sia stato adottato in elusione e/o violazione della sentenza di Codesto Tar n. 313/2024, l'atto sarebbe, comunque, annullabile in quanto illegittimo.

Come anticipato, il Bando di concorso aveva previsto l'assegnazione di n. 25 punti in relazione alla valutazione dei titoli e delle esperienze professionali.

Il Bando prevedeva, inoltre, l'assegnazione di massimo n. 5 punti per titoli di studio (A), n. 17 punti per esperienze professionali (B) e n. 3 punti per Titoli di qualificazione tecnica o specialistica (C).

Ciascun criterio (A-B-C) era, a propria volta, suddiviso in *sub*-criteri di valutazione.

Con riferimento al criterio B1, la *lex specialis* aveva previsto l'attribuzione di massimo n. 10 punti per “*Esperienze professionali, con riferimento al profilo professionale da ricoprire, maturate nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato presso università, altri soggetti pubblici o soggetti privati*” (doc. n. 4).

Con verbale n. 1, la Commissione aveva stabilito che il punteggio fosse assegnato in questi termini: “< 1 anno: 0 punti

da 1 a 3 Anni: 3 punti;

da 3 anni e 1 giorno a 6 Anni: 6 punti;

da 6 anni e 1 giorno a 10 Anni: 8 punti;

Superiore a 10 Anni: 10 punti” (doc. n. 5).

4.2.- La sentenza, come indicato, aveva annullato la precedente determinazione sotto il profilo della carente motivazione e valutazione di alcuni titoli con riferimento al criterio B1.

Tuttavia, **la Commissione, anche con l'atto gravato, non ha valutato adeguatamente le esperienze professionali del ricorrente.**

In particolare, è stato valutato **esclusivamente** l'incarico di Capo Servizio presso il Servizio Segreteria dal 2017 al 2020, poi riconfermato nel 2020; pertanto, il ricorrente ha ottenuto soltanto n. 6 punti per il *sub*-criterio B1.

È evidente l'illegittimo operato dell'amministrazione, avendo il ricorrente acquisito esperienze professionali, ricoprendo una pluralità di incarichi coerenti con il profilo professionale.

4.2.1.- In particolare, com'è noto, il concorso era relativo alla copertura delle Unità di categoria EP – Area Amministrativa Gestionale.

Nel bando si specificava che “*Le figure professionali che si ricercano dovranno svolgere funzioni di coordinamento e gestione di strutture, procedimenti e attività complesse. Pertanto sono richieste competenze amministrative e gestionali che denotino capacità di coordinamento e/o responsabilità nella gestione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e strutturali*”.

Si è già detto che l'odierno ricorrente ha ricoperto il Profilo Professionale Tecnico, tecnico-scientifico ed elaborazione dati con decorrenza dal 7.7.**2003** fino al 31.5.**2005** e, in seguito, con Profilo Professionale amministrativo, dal 1.6.**2005** a **tutt'oggi**.

Dette esperienze erano state indicate nel curriculum vitae presentato dal candidato ed entrambe costituivano **'Esperienze professionali, con riferimento al profilo professionale da ricoprire,** (doc. n. 10) ma, inspiegabilmente, non sono state valutate, neppure in sede di rivalutazione.

Pertanto, **è evidente che l'istante avrebbe dovuto ottenere n. 10 punti, avendo maturato esperienze professionali nell'ambito di rapporto di lavoro subordinato con l'Università, ruoli svolti ben oltre i 10 anni indicati dal bando.**

È **oggettivo ed evidente** l'errore in cui è imbattuta la Commissione.

4.2.2.- In ogni caso, anche nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di non valutare le predette esperienze professionali, vi sarebbe l'evidente vizio di motivazione da parte della Commissione che ha ritenuto *“Non coerente con il profilo professionale richiesto dal bando”* ulteriori esperienze che, comunque, avrebbero determinato l'attribuzione dei n. 10 punti per il detto *sub-criterio B1*.

In particolare, non si comprende perché siano ritenute non coerenti con il profilo professionale una pluralità di esperienze rese da Dott. Candela, quali:

- componente dello staff del Rettore dell'Università con incarico *“Rapporti con gli enti locali e con le strutture interne”*, con atto del 29.11.2007 n. 50377 e D.D. n. 542 del 10.12.2008 (incarico svolto dal 10.12.2008 sino al 31.03.2010 – **doc. n. 11**);
- Referente amministrativo per la CRUI, incarico di durata **triennale**, in forza di Delibera n. 281/2019 del Consiglio di Amministrazione del 20.12.2019 (**doc. n. 12**);

Già solo con queste due esperienze professionali non considerate coerenti, **il ricorrente avrebbe ottenuto n. 4 punti in più al criterio B1, ossia 10 punti anziché i 6 assegnati.**

Ebbene, nell'ambito di tali esperienze, **il soggetto ha senz'altro dovuto acquisire capacità di coordinamento e/o responsabilità nella gestione delle risorse umane, finanziarie, strumentali, strutturali e di attività complesse coerenti con il profilo professionale di cui al concorso.**

4.2.3.- In ogni caso, vi sarebbero, comunque, le seguenti ulteriori esperienze, anch'esse ritenuti 'non coerenti' dalla Commissione:

- Referente di plesso per n. 4 plessi dell'Università del Salento, dal 2.8.2011 (**doc. n. 13**);
- Incaricato del trattamento dei dati personali dell'Università del Salento, dal 26 maggio 2011 ad oggi (**doc. n. 14**);
- Assistente del Direttore dell'Esecuzione del Contratto per il servizio di Portineria dell'Università, a seguito di Delibera di C.D.A. Rep. n. 41 del 28.2.2013 (incarico svolto dal 28.2.2013 sino al 5.8.2016);
- Assistente del Direttore dell'Esecuzione del Contratto per il servizio di Pulizie dell'Università, a seguito di Delibera di C.D.A. Rep. n. 192 del 20.11.2012 (incarico svolto dal 20.11.2012 sino al 5.8.2016);
- Supporto al RUP di tipo amministrativo e organizzativo nella fase di verifica delle ditte, contabilizzazione e rendicontazione della fornitura per "*Intervento di ammodernamento dell'infrastruttura tecnologica di accesso wireless alla rete di Ateneo*", con D.D. del 15.5.2020 (Funzioni Tecniche di cui all'art. 24 c.1 del D.Lgs. n. 50/2016);
- Supporto organizzativo e amministrativo per "*Intervento di ristrutturazione del Palazzo Parlange*", con D.D. del 30.4.2020 (Funzioni Tecniche di cui all'art. 24 c.1 del D.Lgs. n. 50/2016);

- A tutto ciò si aggiungano ulteriori nomine a supporto del RUP – a seguito di specifico Decreto di nomina – meglio specificate nel *curriculum* allegato alla domanda di partecipazione;
- Nominato, con D. D. n. 615 del 30.03.2021, istruttore della piattaforma Mepa e relativa predisposizione atti di gara della seguente procedura per l'importo a base di gara di € 570.457,30;
- Istruttore piattaforma Mepa per le seguenti procedure di gara, nominato con D. D. n. 448 del 28.10.2021:
 - a) Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione strutturale, funzionale ed energetica delle sedi Universitarie dell'Area denominata "Ex Villa Tresca" e degli spazi esterni e dei sottoservizi della stessa area nonché degli impianti sportivi del Campus Ecotekne per un importo di progetto pari a € 3.852.319,10;
 - b) *"Ristrutturazione ed efficientamento delle centrali termiche di Ecotekne"* Campus Universitario Ecotekne, per l'importo a base di gara di € 690.669,67;
 - c) *"Ristrutturazione ed efficientamento delle centrali termiche di Ecotekne – Edificio Stecca sede della Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione"* per l'importo a base di gara di € 850.415,26;
- componente del Seggio di Gara in n. 3 gare d'appalto, a seguito di D. D. n. 66 del 23.03.2021, D. D. n. 47 del 11.02.2021 e D. D. n. 139 del 29.12.2020;
- Componente esperto Commissione Giudicatrice in una gara d'appalto, a seguito di D.D. n. 121 del 24.02.2022.

Nel caso di specie, si consideri un elemento particolarmente dirimente che dimostra l'irragionevolezza dell'azione amministrativa: la Commissione **ha ritenuto non coerente tutta l'attività espletata da parte del ricorrente nelle procedure di gara** (sotto ogni versante, dal supporto al Rup, all'assistente al Dec, al componente della Commissione, all'istruttore e via dicendo), **nonostante l'unica prova scritta avesse come traccia** – con l'attribuzione del

punteggio determinante ai fini della graduatoria finale – **proprio la redazione di un contratto di appalto.**

4.2.4.- In definitiva, i Commissari si sono **nuovamente** limitati ad una mera asserzione, e ciò sorprende perché l'attività espletata dal ricorrente in questi anni **è del tutto coerente con il profilo professionale da ricoprire**, avendo sicuramente maturato responsabilità e competenze utili durante la propria esperienza ventennale con l'Università.

L'Amministrazione ha, di fatto, ritenuto – in evidente difformità dal Bando – che tutti questi incarichi attribuiti nel corso degli anni 'non valgono nulla', nonostante sia abbastanza evidente che **il ricorrente ha senz'altro dovuto acquisire capacità di coordinamento e/o responsabilità nella gestione delle risorse umane, finanziarie, strumentali, strutturali e di attività complesse coerenti con il profilo professionale di cui al concorso.**

4.2.5.- Inoltre, sia consentito riprodurre quanto indicato nel parere *pro veritate* allegato, che si abbia per trascritto, in cui il Prof. Rodio afferma – con riferimento all'incarico di componente dello Staff del Rettore dell'Università con incarico denominato “*Rapporti con gli enti locali e con le strutture interne*” – che “*così come specificato negli atti di affidamento dell'incarico, trattasi di un impiego nel Servizio finanziamenti PO&UE dell'Area Tecnica. Essi, così come specificato, sono incarichi “sia di tipo consulenziale e di supporto tecnico, sia di indirizzo e coordinamento verso le strutture, in tutte le fasi di impostazione del progetto: dalla stesura della proposta progettuale alla ricerca del partenariato; dalla redazione del piano finanziario alla gestione contabile e rendicontazione dei contratti” e, nel caso del ricorrente, trattasi di “raccolta ed interpretazione delle istanze del territorio in termini di innovazione tecnologica e partnership su tematiche di particolare interesse per l'università del Salento, ricercando la soluzione migliore all'interno dell'ateneo, in termini di professionalità e supporto scientifico” (pp. 3 e 6 dell'Allegato 2 del D.D. n. 542 del 10.12.2008).*

Stante la particolarità degli incarichi e dell'esperienza professionale necessaria per l'affidamento dei medesimi, essi appaiono meritevoli di valutazione quali esperienze professionali maturate nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato previsti dal bando sub b1) e, conseguentemente, non appare corretta la mancata attribuzione di punteggio per gli stessi" (doc. n. 15).

Allo stesso modo, con riferimento all'incarico di "Referente amministrativo per la CRUI" "occorre infatti considerare le funzioni di "referente amministrativo" svolte dal ricorrente (in virtù dell'incarico conferito), tenendo conto del fatto che i compiti da egli svolti per la CRUI comprendono il "rappresentare e valorizzare il sistema delle autonomie universitarie, svolgendo attività di coordinamento, di indirizzo, di tutela e di promozione degli Atenei italiani e che per il perseguimento dei propri fini istituzionali può incrementare le proprie capacità operative mediante specifiche iniziative, tra le quali le sottoscrizioni di accordi e convenzioni" e "l'attivazione delle diverse procedure di affidamento da parte della CRUI è preceduta dalla definizione di apposito piano dei fabbisogni in collaborazione fra la CRUI e le Istituzioni aderenti" (così testualmente la Delibera del C.d.A. n. 281/2019). In tali termini **l'incarico in questione risulta essere di notevole rilevanza sia professionale che esperienziale e comprende numerose funzioni riconducibili direttamente e indirettamente con il profilo messo a concorso**. Per tale motivo l'incarico in questione sembra rientrare tra i criteri di valutazione previsti sub b1).

Così anche, per quel che riguarda l'attività di Incaricato del trattamento dei dati personali dell'Università del Salento, dal 26 maggio 2011: "Siffatto incarico, affidato al ricorrente con nota prot. n. 18140 del 26.05.2011, rientra di sicuro tra gli incarichi ad oggi fondamentali per qualunque amministrazione e per il buon andamento della stessa.

Invero, è lo stesso art. 29, c. 2 del D.Lgs. n. 196/2003 recante i criteri di nomina del "responsabile del trattamento" a prevedere che "se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed

affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza”.

Ciò è indicativo di requisiti soggettivi di nomina di per sé sufficienti perché l'incarico debba essere valutato positivamente ai sensi del Bando (nello specifico tra i criteri indicati sub b4)”.

Anche per quanto riguarda l'attività di Supporto organizzativo e amministrativo per “Intervento di ristrutturazione del Palazzo Parlangei”, “*tenuto conto delle responsabilità e delle competenze proprie del supporto al RUP ex art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 esso non può che considerarsi un incarico ricadente nel punto b1) del Bando e per tale motivo valutabile ai fini del punteggio*”.

Le medesime considerazioni valgono anche per gli incarichi di componente del Seggio di Gara in n. 3 gare d'appalto e di Componente esperto Commissione Giudicatrice in una gara d'appalto; infatti, “*trattasi di procedure negoziate per l'affidamento, la prima, del servizio biennale di migrazione in cloud, secondo il modello SaaS, del software Easy utilizzato per la gestione amministrativo-contabile dell'Università (Amministrazione Centrale e Centri di Gestione Autonoma) e la seconda una diversa gara. Considerato che i componenti dei seggi di gara necessitano di avere comprovate esperienze professionali e rientrano tra gli incarichi di responsabilità, tutti elementi rinvenibili anche nel profilo da ricoprire, l'incarico in questione appare essere meritevole di valutazione nella categoria sub b4)*”.

Per le ulteriori due attività di Assistente del Direttore dell'Esecuzione del Contratto per il servizio di Portineria dell'Università e di Assistente del Direttore dell'Esecuzione del Contratto per il servizio di Pulizie dell'Università si è affermato: “*Per entrambi tali incarichi è noto che, ai sensi dell'art. 101, comma 6 – bis, del D.Lgs. n. 50/2016, per i servizi e le forniture di particolare importanza la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, può nominare un assistente del direttore dell'esecuzione.*”

Anche per tali incarichi, che rientrano tra quelli di responsabilità e di garanzia della corretta esecuzione dei contratti, paiono sussistere i requisiti per la loro valutabilità ai sensi dei criteri previsti nel bando di concorso”.

Oltretutto, **l'evidente vizio di motivazione emerge ancor di più alla luce del fatto che l'Università era già a conoscenza del parere del Prof. Rodio, e, dunque, anche alla luce dello stesso, sarebbe stato doveroso rendere una motivazione che tenesse conto, anche, del supporto fornito dal ricorrente;** diversamente, la motivazione 'a stampone', nonostante la sentenza di Codesto Tar e nonostante il parere reso e le altre deduzioni, mostra in modo inequivocabile l'illegittimità dell'operato dell'Università.

4.3.- L'erronea attribuzione del punteggio è ancor più evidente alla luce del fatto che incarichi analoghi, diversamente, sono stati valutati positivamente per altri candidati; l'illegittimità, inoltre, emerge proprio dal fatto che al candidato Candela è stato assegnato il punteggio di n. 6 punti per i suoi due incarichi di Capo servizio di cat. C presso il Servizio segreteria e organizzazione della Ripartizione tecnica e tecnologica.

Non si comprende, infatti, perché quel titolo sia stato valutato positivamente e gli altri no.

5.- Violazione dell'art. 97 Cost.; violazione degli artt. 1 e 7 del Bando di concorso; Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, l. n. 241/90; Eccesso di potere per difetto di motivazione; Contraddittorietà; violazione e falsa applicazione del verbale n. 1; Travisamento dei fatti; Difetto di istruttoria; arbitrarietà, illogicità, irrazionalità, ingiustizia manifesta ed irragionevolezza dell'azione amministrativa.

5.1.- Il Bando, inoltre, prevedeva l'assegnazione del punteggio di n. 2 punti al sub-criterio C1 per le “*Pubblicazioni scientifiche depositate secondo la normativa vigente (monografie, capitoli di libri/articoli scientifici, abstract/paper/note a sentenza, altre forme semplificate di pubblicazione) attinenti al profilo*

professionale da ricoprire, purché sia esplicitamente riportato il contributo tecnico-specialistico della/del candidata/o”.

Con verbale n. 1 si è specificato l’assegnazione di un punteggio di “0,50: punti per capitoli di libri/articoli scientifici, abstract/paper/note a sentenza, altre forme semplificate di pubblicazione”.

Tuttavia, inspiegabilmente, sono state ritenute non attinenti le pubblicazioni indicate nel *curriculum* allegato alla domanda di partecipazione, dall’evidente carattere tecnico-specialistico e pubblicate su riviste scientifiche:

- “*Internet e sanità al servizio dell’utente: gli strumenti elettronici di gestione dei flussi informativi*” (in “*Le istituzioni intelligenti nei processi multilivello dell’agenda digitale*”, Tangram Edizioni Scientifiche e Laboratorio di eGovernment Università del Salento, 2017, ISBN 978-88-6458-158-3) (**doc. n. 16**);
- “*Il processo di umanizzazione del sistema sanitario: programmazione, valutazione e sicurezza del paziente*” (Collana POIESIS dal Titolo “*Sicurezza, diritti e salute: Politiche sanitarie e processi di governance*”, Tangram Edizioni Scientifiche, 2017, ISBN 978-88-6458-226-9) (**doc. n. 17**);
- “*The mission of the healthcare system from the “companyization” process to the “humanization” PROCESS*” (ISBN13: 9781668460443) (**doc. n. 18**).

Tutte le pubblicazioni, peraltro, sono state effettuate su collane dell’Università del Salento.

Ebbene, nonostante ciò, i Commissari hanno ritenuto che “*Riguardo al criterio C1 si ribadisce che le pubblicazioni del candidato Candela non hanno alcuna attinenza con il profilo professionale richiesto nel bando, pertanto non sono valutabili*”.

Anche in questo caso è evidente l’irragionevolezza della Commissione e, in ogni caso, il vizio di motivazione.

In particolare, gli articoli analizzano **la questione della gestione delle risorse, soffermandosi sul rapporto tra il servizio pubblico necessario alle prese con la problematica della scarsità delle risorse**; analisi di estremo rilievo

anche per l'Università che spesso, come è noto, ha enorme difficoltà a reperire le risorse.

Gli approfondimenti sono, dunque, coerenti con quanto indicato bando, riguardando, peraltro, la gestione delle risorse finanziarie.

5.2.- Al riguardo, nel parere allegato del Prof. Rodio (**doc. n. 15**) si affermava: *“Per quanto riguarda, invece, la “congruenza” di tali pubblicazioni, richiesta sempre dal medesimo sub-criterio C1 (“pubblicazioni scientifiche ... attinenti al profilo professionale da ricoprire”), non pare doversi giungere a diversa conclusione, atteso che tutte le pubblicazioni in questione appaiono coerenti con il profilo professionale da ricoprire (che, si ricorda, è quello di n. 2 unità di categoria EP – Area Amministrativa Gestionale).*

Invero, le stesse vertono infatti sulla tematica della gestione delle risorse, con particolare riferimento all'area sanitaria, analizzando in modo puntuale il rapporto tra il servizio pubblico e la problematica della scarsità delle risorse o delle difficoltà del loro reperimento. *Seppur le analisi siano riferite specificamente al settore della sanità, le stesse non possono non avere rilievo anche nell'ambito universitario, nel quale, spesso, le difficoltà maggiori sono costituite proprio dal reperimento delle risorse. E ciò senza dimenticare il rilievo che la Sanità pubblica ha per il settore universitario (attraverso la gestione dei Dipartimenti di Medicina, di recente introdotti anche nell'Università del Salento con l'istituzione della Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia). Gli approfondimenti contenuti in tali pubblicazioni appaiono, dunque, coerenti con quanto indicato dal bando, riguardando le problematiche della gestione delle risorse finanziarie e tenendo anche conto del fatto che i soggetti vincitori del concorso de quo potrebbero anche essere chiamati a ricoprire il ruolo proprio nell'Area sanitaria dell'Università del Salento”.*

Dunque, il candidato Candela avrebbe dovuto ottenere ulteriori 1,5 punti in relazione al criterio C1 e, in ogni caso, la mancata attribuzione del punteggio avrebbe richiesto ben altra motivazione.

5.3.- Inoltre, è evidente la contraddittorietà e disparità di trattamento con la valutazione effettuata nei confronti di altri candidati; a titolo meramente esemplificativo, si segnala che alla candidata Caricato è stato attribuito un punteggio di 0,5 punti per la pubblicazione *“I corsi di laurea a orientamento professionale”*, peraltro a cura di tre autori; così, anche alla candidata Graduada è stato assegnato il punteggio di 0,5 per la pubblicazione *“La costruzione dell’Agenda digitale”*.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Nelle more del giudizio r.r. n. 195/2023, Codesto Ecc.mo Tribunale – con ordinanza del 19 ottobre 2023, n. 1157 – ha disposto l’integrazione del contraddittorio e la notificazione per pubblici proclami nei confronti di tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria al Concorso pubblico per titoli ed esami, alla luce della pluralità di soggetti coinvolti.

Pertanto, si chiede che S.E. il Presidente voglia autorizzare il ricorrente alla notifica ai controinteressati per pubblici proclami, secondo le modalità indicate con ordinanza 19 ottobre 2023, n. 1157 o con le modalità dalla S.V. ritenute opportune.

* * * * *

Per questi motivi, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,

chiede

che codesto Ecc.mo Tribunale adito, voglia accogliere nel merito il suesteso ricorso e, per l’effetto:

- assicurare l’effettività dell’epigrafata sentenza del TAR Puglia, II Sez. di Lecce, n. 313 del 4 marzo 2024, resa nel giudizio r.r. n. 195/23;
- annullare e/o dichiarare nulli i provvedimenti impugnati, meglio specificati in epigrafe e nel corpo del presente ricorso.

Con vittoria di spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 115/02, il valore della causa è indeterminabile e che il contributo è dovuto in forma ridotta vertendosi in materia di pubblico impiego.

Si producono i documenti come indicati nel testo.

Lecce, primo luglio 2024

Avv. Leonardo Maruotti